



Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo

Sezione staccata di Pescara

Il Presidente

D.P. n. 21/2025

Bando di selezione per n. 3 tirocini di formazione teorico-pratica ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito nella l. 98/2013, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

1. Requisiti di partecipazione

1. E' indetta una procedura pubblica per la selezione di n. 3 tirocini di formazione teorico-pratica ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, per lo svolgimento dell'attività a supporto del magistrato affidatario e dell'Ufficio del processo, istituito ai sensi dell'art. 28 del d.P.C.S. n. 251 del 22 dicembre 2020 (G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021), recante il Regolamento di organizzazione degli Uffici della Giustizia amministrativa.

2. Sono ammessi alla procedura di cui al comma 1 i concorrenti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non aver compiuto i trenta anni di età;
- d) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.

3. Ai sensi dell'art. 73, comma 5 bis del d.l. n. 69/2013, convertito nella l. n. 98/2013, sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al comma 1 anche i neolaureati in possesso dei requisiti, che sono contestualmente iscritti ad una Scuola di specializzazione delle professioni legali.

4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

2. Titoli di preferenza

1. Se le domande di partecipazione superano i posti disponibili, è svolta una selezione tra i candidati sulla base dei titoli posseduti e dichiarati nella domanda di partecipazione.
2. Costituiscono titolo preferenziale, nell'ordine, il conseguimento della laurea, la media dei punteggi degli esami di cui all'articolo 1, comma 2, il punteggio di laurea e la minore età anagrafica.
3. A parità dei requisiti di cui al comma 2, costituisce ulteriore titolo preferenziale la partecipazione a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successive alla laurea.

3. Durata e contenuto del tirocinio formativo

1. Il periodo di formazione ha una durata complessiva di diciotto mesi.
2. Gli ammessi al tirocinio formativo sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità, ovvero, quando è necessario assicurare la continuità della formazione, a un magistrato designato dal Presidente del T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, previo consenso del magistrato affidatario.
3. Il tirocinante assiste e coadiuva il magistrato affidatario nel compimento delle ordinarie attività nonché nelle attività proprie dell'Ufficio per il processo amministrativo istituito presso il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

In particolare, il tirocinante:

- a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;
- b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;
- c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;
- d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione;
- e) tratta, con il consenso del magistrato affidatario e del Presidente, cause seriali, cause da dichiarare perente, ottemperanze di legge Pinto, in modo che possa contribuire allo smaltimento dell'arretrato;
- f) partecipa alle udienze anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che il Presidente del Collegio ritenga di non ammetterlo;

g) partecipa a discussioni e a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti.

4. Al tirocinante è assegnata una postazione fissa munita di computer, già esistente, e credenziali di accesso al SIGA aventi durata pari al periodo di tirocinio.

5. Il tirocinante ha accesso ai fascicoli processuali secondo le modalità definite; non è consentito l'accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali il tirocinante versi in conflitto d'interessi, che dovrà essere subito segnalato, per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolge eventualmente la pratica forense.

6. Il tirocinante ha accesso alla biblioteca giuridica del T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara ed alle banche dati informatiche, previo rilascio di *password* provvisorie per la durata del tirocinio.

7. Il tirocinante può essere ammesso a partecipare ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio Studi della Giustizia Amministrativa, senza oneri a carico della Giustizia Amministrativa.

4. Attività consentite e divieti

1. Il tirocinante può effettuare altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e frequentare i corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione presso il T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara.

2. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, il tirocinante non può esercitare attività professionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, né può rappresentare o difendere le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

3. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, il tirocinante che svolge attività forense presso l'Avvocatura dello Stato non può svolgere la relativa attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa.

5. Regole di condotta e obblighi

1. L'attività di tirocinio è svolta secondo le indicazioni e sotto la guida e il controllo del Presidente del T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara o di altro magistrato eventualmente delegato, per la parte delle attività inerenti all'Ufficio del processo, ovvero del magistrato affidatario per le altre attività.

2. Ai sensi di quanto previsto dalla Delibera del Consiglio di Presidenza n. 42 del 28 giugno 2022, il tirocinante deve rispettare gli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché del segreto di ufficio.
3. Il tirocinante, in particolare, deve rispettare le direttive ricevute e gli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della sua attività.
4. Il tirocinante che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato ha l'obbligo di indicare al Presidente del T.A.R. e al magistrato affidatario, l'elenco dei procedimenti pendenti presso il T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara trattati dagli avvocati dello studio legale dove egli svolge o ha svolto detto tirocinio.
5. Al tirocinante si applica l'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.; nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali, l'inadempimento dell'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto.

5. Copertura assicurativa

1. Ai sensi di quanto previsto dalla circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1362 del 3 marzo 2014, il tirocinante deve provvedere personalmente alla copertura assicurativa per gli eventuali infortuni subiti presso gli uffici del T.A.R. per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, o comunque occorsi a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione, prima dell'avvio del tirocinio, di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di € 75.000 ed € 500.000 per sinistro.

6. Borsa di studio

1. Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né determina obblighi previdenziali e assicurativi a carico dell'Amministrazione.
2. Il tirocinante ha la possibilità di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, determinata in misura non superiore ad euro 400 mensili e, comunque, nei limiti della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

3. Il Ministro della giustizia determina annualmente, con proprio decreto:

- a) i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) calcolato per le prestazioni erogate agli studenti nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- b) l'effettivo ammontare delle risorse destinate al finanziamento delle predette borse di studio, sulla base delle risorse disponibili.

7. Interruzione anticipata del tirocinio formativo

1. Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Sezione staccata di Pescara, anche su proposta del magistrato affidatario o del magistrato preposto all'Ufficio del processo, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, avendo altresì riguardo ai potenziali rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché dell'immagine ed il prestigio della magistratura amministrativa, oltretutto in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti e della necessaria frequenza nella prestazione cui è tenuto il tirocinante.

8. Esito positivo del tirocinio formativo

1. Al termine del tirocinio formativo, il tirocinante redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte, indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario ai fini della relativa valutazione.

2. Ai sensi dell'art. 73, comma 19 del d.l. n. 69/2013, la valutazione positiva del tirocinio presso gli uffici della Giustizia amministrativa, come attestato a norma dell'art. 73, comma 11 del d.l. n. 69/2013, è equiparata a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria.

3. L'esito positivo del tirocinio formativo:

- a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria;
- b) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario;
- c) costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato;
- d) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato;
- e) è valutato per un periodo pari ad un anno di tirocinio forense e notarile;

f) è valutato per un periodo pari ad un anno ai fini della frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, fermo restando il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame.

9. Modalità e termine per la presentazione della domanda

1. La domanda per l'ammissione al tirocinio formativo deve essere presentata **entro e non oltre il termine di 45 giorni** decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, esclusivamente attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it>.

2. **La domanda deve essere compilata in ogni sua parte, a pena di inammissibilità, esclusivamente secondo lo schema allegato (non modificabile), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Il documento contenente la domanda deve essere allegato nella sezione "Curriculum Vitae" della piattaforma suindicata.**

3. Sono inammissibili le domande di partecipazione dei candidati che abbiano già svolto il tirocinio formativo ex art. 73 del d.l. n. 69/2013, che lo stiano svolgendo o lo abbiano a qualsiasi titolo interrotto, anche presso altri uffici giudiziari.

4. Scaduto il termine di presentazione delle domande, la Commissione, composta dal Dirigente della Segreteria del TAR, dal magistrato delegato all'Ufficio per il processo e da altro magistrato assegnato all'Ufficio designato dal Presidente, procede alla selezione e, previo colloquio con i candidati, redige la graduatoria degli ammessi.

5. La graduatoria definitiva, unitamente all'avviso della data di inizio del tirocinio, è pubblicata mediante inserimento nelle predette sezioni del sito Internet della Giustizia Amministrativa.

6. Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione e della data di avvio del periodo di tirocinio all'indirizzo di posta elettronica e/o di posta certificata (PEC) indicato dal candidato nella domanda. Resta inteso che detto inizio è subordinato all'intervenuta stipula, a quella data, dell'Accordo tra Tribunale e tirocinante, nonché delle due distinte polizze di cui all'art. 5 del presente bando.

7. La rinuncia al tirocinio deve essere formalmente comunicata all'ufficio di segreteria del Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara **entro e non oltre un giorno** dalla ricezione della comunicazione di ammissione, all'indirizzo di posta segr-tarpe@giustizia-amministrativa.it.

8. I candidati ammessi che non si presenteranno alla data prescritta per l'avvio del tirocinio e/o che - a quella data - non avranno stipulato e depositato in atti le due distinte polizze di cui all'art. 5 del

presente bando, sono dichiarati decaduti e verranno sostituiti con altri candidati idonei, mediante scorrimento della graduatoria.

10. Pubblicità del bando

1. Il presente bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it), nella sezione “*Bandi di tirocinio*”, in home page e sezione “*Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Personale amministrativo e altro personale – Bandi tirocini*”, e sono trasmessi all’Università della Facoltà di giurisprudenza, alle Scuole delle professioni legali e ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati.

2. Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta segr-tarpe@giustizia-amministrativa.it o ai seguenti numeri telefonici: 085 – 9186628; 085 – 9186635.

11. Trattamento dati personali

1. La presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione comporta il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per i fini necessari alla gestione della procedura di cui al presente Bando e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. I dati saranno conservati presso gli uffici del TAR Abruzzo – Sezione staccata di Pescara e presso gli uffici centrali dell’Amministrazione della Giustizia Amministrativa, nella responsabilità del personale addetto. I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ai dipendenti dei citati uffici, coinvolti nel procedimento per ragioni di servizio, e agli eventuali soggetti interessati, esterni all’Amministrazione, aventi titolo in forza della normativa vigente.

3. Il trattamento, la comunicazione e la conservazione della documentazione recante dati personali sono effettuati, di regola, con l’ausilio di strumenti elettronici. Le misure approntate per la sicurezza dei sistemi e degli strumenti informatici utilizzati garantiscono un’adeguata sicurezza dei dati personali. Il trattamento e la conservazione della documentazione contenente dati personali effettuati senza l’ausilio di strumenti elettronici sono soggetti a particolari misure di salvaguardia.

4. I dati personali, raccolti e trattati a fini istituzionali, anche ove non più necessari rispetto alla finalità primaria per la quale sono stati raccolti, vengono di regola conservati quale documentazione relativa al procedimento; è fatta salva la facoltà dell’interessato di richiederne la cancellazione. L’interessato può esercitare, in ogni momento, i diritti previsti dagli artt. 15-23 del Regolamento (UE) 2016/679, mediante richiesta rivolta al designato al trattamento (segr-tarpe@giustizia-

amministrativa.it) o al responsabile per la protezione dei dati personali (e mail: rp@giustizia-amministrativa.it; PEC: rp@ga-cert.it).

5. Per tutto quanto non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

6. Con la presentazione della domanda di ammissione al periodo di formazione, i candidati acconsentono espressamente al trattamento dei dati personali per i fini e nelle modalità innanzi indicati.

Roma - Pescara, data del protocollo

Il Presidente
dott. Paolo Passoni

